

Comune di Laglio – Provincia di Como Via Regina, 57 – 22010 – Tel. 031.400148 – Fax 031.401113

N. 35/2020 REG. CRON.

ORDINANZA

IL SINDACO

Premesso che:

- le abbondanti nevicate anche a bassa quota comportano disagi per la circolazione stradale condizionando il regolare flusso del traffico sulle strade comunali;
- la Provincia di Como, in data 29.10.2020, ha emesso apposita ordinanza n. 52/20 con obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con a bordo del veicolo idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, per la circolazione sulle Strade Provinciali, dal 15 Novembre 2020 fino al 15 Aprile 2021 compresi;
- per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover imporre, ai veicoli transitanti lungo le strade comunali, l'obbligo di circolare con a bordo mezzi antisdrucciolevoli omologati o muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto dell'art.122, comma 8, fig. II 87 del Reg. di Esecuzione Del CdS (DPR 16.12.92 n.495), debitamente posizionati su ogni tratto di strada interessato dalle criticità:

Visti gli artt. 5, comma 3°, 6 comma 4° lettera e) e 37 del CdS, approvato con D.L.vo n. 30.04.92 n.285 e sucessive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

PER TUTTO IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE 2020 E IL 15 APRILE 2021, L'OBBLIGO A CIRCOLARE SULLE STRADE COMUNALI CON SPECIALI PNEUMATICI PER LA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO, IN ALTERNATIVA CON MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI A BORDO, ISTALLATI IN PRESENZA DI PRECIPITAZIONI NEVOSE.

DISPONE

- a) Che tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;
- b) La notifica della presente ordinanza nelle forme di Legge, ovvero a mezzo pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune e affissa nei punti strategici e resa nota al pubblico, sia mediante specifica segnaletica di cui al citato art.122 fig.II 87 DPR. 495/92, sia con idonea pubblicità mediante organi di informazione;
- c) L'applicazione della presente ordinanza in via di priorità alla Polizia Locale e a tutti i funzionari ed agenti di cui all'art.12 del CdS, approvato con D.Lvo n.30.04.92 n.285.

AVVERTE CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.37 del C.d.S. e dell'art.74 del relativo regolamento di esecuzione.
- A norma dell'articolo 3 comma 4 della L.241/90 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, entro 60gg dalla pubblicazione, al TAR di Milano, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.6 comma 4° lett. "e" e comma 14° cds ovvero art.7 comma 1 lettera "a" e comma 14° CdS.

Dalla Residenza Comunale lì, 02.11.2020

